



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 347 del 2023, proposto da

- Associazione Cova contro ETS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Daniele Luigi Sanasi, con domicilio digitale in atti;

contro

- Regione Basilicata, non costituita in giudizio;

nei confronti

- Eni Rewind s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Stefano Grassi, Francesco Grassi, con domicilio digitale in atti;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta della Regione Basilicata n. 202300225 del 14 Aprile 2023 pubblicata su B.U.R.B. del 1 Maggio 2023 avente ad oggetto Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)-”Installazione I.P.C.C.

denominata “Impianto di trattamento di acque di produzione” da realizzarsi in località Le Vigne, nel Comune di Viggiano (Pz) - Proponente Società Syndial Servizi Ambientali Spa oggi Eni Rewind - Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale (art. 25 del Dlgs 152/2006)”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Eni Rewind s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 6 marzo 2024. il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato come, con atto depositato il 12 luglio 2023, l'associazione ricorrente sia insorta avverso l'atti in epigrafe, concernente il giudizio favorevole di compatibilità ambientale (art. 25 del d.lgs. 152/2006) per l'installazione I.P.C.C. denominata “impianto di trattamento di acque di produzione” da realizzarsi in località Le Vigne, nel Comune di Viggiano, deducendo in diritto, da più angolazioni, la violazione di legge e l'eccesso di potere;

Rilevato come la Regione Basilicata non si sia costituita in giudizio, mentre la controinteressata Eni Rewind s.p.a., comparsa in lite, abbia istato per la reiezione del ricorso per infondatezza;

Dato atto di come, all'esito della camera di consiglio del 6 settembre 2023, con ordinanza cautelare n. 109 del 2023, l'incidentale istanza cautelare sia stata rigettata per la ritenuta carenza di “*fumus boni iuris*”, demandandosi nel contempo alla fase a cognizione piena del giudizio la delibazione della questione, rilevata d'ufficio, della sussistenza delle condizioni dell'azione in relazione alla natura del procedimento “in itinere”, finalizzato all'adozione di provvedimento autorizzatorio

unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;

Dato, atto, altresì, di come alla pubblica udienza del 6 marzo 2024 l'affare sia transitato in decisione:

Ritenuto di dare continuità all'indirizzo di questo Tribunale secondo cui il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativamente al progetto in parola, si innesti con mera valenza endoprocedimentale nell'ambito del procedimento unico finalizzato all'emanazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, PAUR, di cui all'art. 27-bis, del d.lgs. n. 152/2006, che allo stato non risulta emanato (T.A.R. Basilicata, 5 luglio 2023, n. 88);

Richiamato, altresì, ai sensi dell'art. 74 cod. proc. amm., il precedente specifico reso da questo Tribunale nella medesima questione, con decisione n. 35 del 2024, pubblicata il 29 gennaio 2024, che ha statuito l'inammissibilità del ricorso proposto da altra associazione ambientalista per la stessa ragione in questa sede valorizzata;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia pianamente inammissibile per carenza di interesse, non costituendo l'atto avverso l'esito ultimo dell'iter in corso, bensì atto infraprocedimentale di per sé sprovvisto di autonoma lesività;

Ritenuto, infine, che le spese debbano seguire la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Eni Rewind s.p.a., forfettariamente liquidando le stesse in €2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Nulla per le spese con riguardo alla Regione Basilicata, non comparsa in lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024, coll'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Benedetto Nappi

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO